



Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane

N. 946

del 30.05.2022

OGGETTO: Risoluzione rapporto di lavoro per inabilità del dipendente di cui al verbale della Commissione Medica di Verifica di Cagliari n. 11003 del 23/05/2022 a decorrere dal 16/06/2022.

PDTD/2022/1004

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 30.05.2022 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI NO x

Il Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane

**VISTA** la deliberazione n. 77 del 30/01/2020, con la quale il Commissario Straordinario ha individuato tra gli atti di competenza del Direttore della S. C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane l'adozione delle determinazioni relative alle cessazioni dal servizio del personale dell'AOBrotzu;

**PREMESSO** che con nota registrata al repertorio del Protocollo aziendale n. **3854** del **22/02/2022**, l'azienda aveva inoltrato istanza affinché il dipendente di cui al verbale n. **11003** del **28/02/2022** venisse sottoposto ad accertamenti sanitari al fine di valutare la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inabilità;

**ATTESO** che il dipendente di cui trattasi è stato sottoposto, in data **23/05/2022**, ad accertamenti sanitari dalla Commissione Medica di Verifica di Cagliari;

**CONSIDERATO** che il Giudizio Medico – ai fini dell'idoneità al servizio è stato: *non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55 octies D. Lgs . 165/2001 per patologie allo stato degli atti non dipendenti da causa di servizio.* Giudizio ai fini dell'art. 2 comma 12 della legge 335/1995 è stato: *Non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.*

**VISTI** il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 12.02.2004 e la circolare Inpdap n. 37/2004 che in via del tutto eccezionale ritiene valido il verbale di visita medico-collegiale con il giudizio medico – ai fini dell'idoneità al servizio è stato: *non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55 octies D. Lgs . 165/2001 per patologie allo stato degli atti non dipendenti da causa di servizio.* Giudizio ai fini dell'art. 2 comma 12 della legge 335/1995 è stato: *Non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa* rilasciato anche da altre Commissioni previste dal decreto richiamato, oltre che dalle Commissioni preposte dalle Aziende Sanitarie Locali;

**RICHIAMATO** l'Art. 42, comma 5, del CCNL Comparto S.S.N. del 21.05.2018 che prevede la possibilità di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro nel caso in cui un dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, corrispondendo, se dovuta, l'indennità sostitutiva del preavviso;

**RITENUTO** pertanto di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, a decorrere dal **16/06/2022** del dipendente di cui al verbale n. **11003** del **23/05/2022**.

**ATTESO** che l'Azienda provvederà a corrispondere al dipendente, con separato atto, l'indennità sostitutiva del preavviso ai sensi dell'Art. 42, comma 5, del CCNL Comparto Sanità del



21.05.2018;

### **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di disporre la risoluzione del rapporto di lavoro dal **16/06/2022** del dipendente di cui al verbale n. **11003 del 23/05/2022** giudicato dalla Commissione Medica di Verifica di Cagliari ai fini dell'idoneità al servizio: *non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55 octies D. Lgs . 165/2001 per patologie allo stato degli atti non dipendenti da causa di servizio*. Giudizio ai fini dell'art. 2 comma 12 della legge 335/1995 è stato: *Non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa*.
- di trasmettere all'Inps Gest. ex Inpdap la documentazione utile ai fini del conseguimento da parte dell'interessato del trattamento di quiescenza, nonché della corresponsione del Trattamento di Fine Rapporto;
- di provvedere con separato atto alla corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso così come previsto dall'Art. 42, comma 5, del CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018.

Il Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane  
Dott.ssa Maria Teresa Garau